

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4
"VENETO ORIENTALE"

Accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra l'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime
ambulatoriale

Premesso:

- che la Società "Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l." è soggetto autorizzato, con provvedimento del Comune di Jesolo n. 08/52705 del 22.08.2008, rinnovato con atto del 02.04.2014 e con atto prot. 42708 del 10.06.2019, all'esercizio di attività sanitaria per le seguenti attività specialistiche: terapie riabilitative, medicina fisica, massoterapia, prestazioni manu medica e paraffinoterapie che è titolare di accreditamento istituzionale ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019, per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: 56 Medicina fisica e Riabilitazione;
- che la suddetta Società è soggetto autorizzato, con provvedimento del Comune di Portogruaro n. 37247 del 17.09.2018, all'esercizio di attività sanitaria per le seguenti attività specialistiche: medicina fisica e riabilitazione, ortopedia, scienze dell'alimentazione, psicologia, logopedia, e che l'accreditamento istituzionale è stato esteso anche alla sede di Portogruaro, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1868 del 10.12.2018 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: 56 Medicina fisica e Riabilitazione;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 29.12.2017, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Aulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, con nota prot. n. 5278 dell'8 gennaio 2020, ha comunicato che la CRITE ha espresso parere favorevole alla rimodulazione del budget ad isorisorse tra le due sedi di Jesolo e di Portogruaro;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso:



tra

l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5c.f.e p. iva 02799490277

e

la società "Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l" (di seguito "erogatore"), con sede legale a Treviso(TV) in via della Liberazione, 34, p. iva 01228550263, nella persona dell'ing. Giorgio Piovesan, nato a Treviso (TV) il 18/05/1958, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegati 1 e 2 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss; sono consentite oscillazioni mensili in eccesso non superiori al 10% dovendo tali oscillazioni risultare zero a fine anno, salvaguardando la continuità di erogazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. Le prestazioni erogate in supero ai budget così come determinati dalle deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 29.12.2017 e n. 1913 del 21 dicembre 2018 non saranno remunerate.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

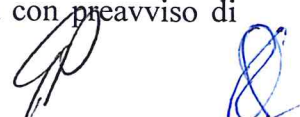
L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata per il corrente anno 2020. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto degli allegati 1 e 2 del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di



almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive – attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Il mancato rispetto degli impegni assunti, con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti della giunta regionale, è causa di risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. *(comma aggiunto in conseguenza dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 24 gennaio 2020 e in virtù dell'art. 6 del presente accordo contrattuale).*

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Allegato 1 all'Accordo Contrattuale

PRESTAZIONI in CONTRATTOTRA AZIENDA ULSS N. 4 "VENETO ORIENTALE"

E

L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO

"Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l.", sede di Jesolo

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 405 DEL 24-04-2020

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO ALL'ANNO 2020

VOLUME ANNO: 2020

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni		Volume in dodicesimi
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro	Euro
Medicina fisica e riabilitazione	89.7B.2	Prima visita di medicina fisica e riabilitazione	20,50		30.750,00	
	89.01.W	Visita di medicina fisica e riabilitazione di controllo	14,25		9.975,00	
		Prestazioni di riabilitazione			339.275,00	
		Terapie fisiche			40.000,00	
TOTALE					420.000,00	35.000,00*

*sono consentite, salvo diverse disposizioni regionali che dovessero intervenire nel 2020, oscillazioni mensili in eccesso non superiori al 10% dovendo tali oscillazioni risultare zero a fine anno, salvaguardando la continuità di erogazione dal 1 gennaio al 31 dicembre.

- L'erogatore si impegna all'osservanza delle regole e modalità di gestione dei flussi informativi garantendone la qualità e il rispetto dei tempi stabiliti per la trasmissione all'Azienda, alla Regione e al Ministero. L'Azienda Ulss n. 4, in caso di inosservanza delle predette regole, provvederà a contestare all'erogatore le inadempienze rilevate, invitandolo al pieno rispetto degli accordi contrattuali. L'erogatore, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di reiterata inosservanza, l'Azienda Ulss n. 4 si riserva di informare la Regione.

- L'erogatore si impegna ad emettere fattura relativa all'attività svolta per conto del Servizio Sanitario Nazionale solo in seguito alla validazione dei flussi delle prestazioni erogate nel periodo corrispondente, garantendone la corrispondenza con gli importi fatturati.

- L'erogatore prende atto che con note prot. 120472 del 13.03.2020 e n. 154295 del 14.04.2020 la Regione Veneto - Area Sanità e Sociale, ha disposto, tra l'altro, la sospensione delle attività di specialistica ambulatoriale delle strutture private accreditate (compreso ex art. 26 L. 833/1978) ad eccezione delle prestazioni prioritarie come U e B, garantendo, sia come prime visite specialistiche che di controllo, l'attività in ambito materno-infantile ed oncologico, con effetto immediato e fino al 3 maggio 2020 (salvo ulteriori comunicazioni), e che la nota prot. n. 16580 del 18.03.2020 dell'Azienda ULSS n. 4 ha comunicato che non saranno remunerate le eventuali prestazioni erogate non rientranti nelle fattispecie ammesse. Conseguentemente le attività e i relativi budget potranno essere rimodulati a seguito di nuove disposizioni regionali.

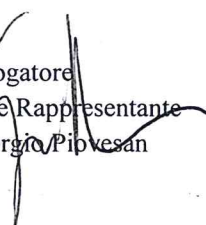
- Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Azienda e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Per l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"
Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza



28 MAG. 2020

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
ing. Giorgio Pavesan



Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"
Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza



Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
ing. Giorgio Piovesan



28 MAG. 2020

Allegato 2 all'Accordo Contrattuale

PRESTAZIONI in CONTRATTOTRA AZIENDA ULSS N. 4 "VENETO ORIENTALE"

E

L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO

"Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l.", sede di Portogruaro

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 405 DEL 24-4-2020

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODODAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

VOLUME ANNO: 2020

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni		Volume in dodicesimi
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro	Euro
Medicina fisica e riabilitazione	89.7B.2	Prima visita di medicina fisica e riabilitazione	20,50		22.000,00	
	89.01.W	Visita di medicina fisica e riabilitazione di controllo	14,25		6.000,00	
		Prestazioni di riabilitazione			194.000,00	
		Terapie fisiche			8.000,00	
TOTALE					230.000,00	19.166,66*

*sono consentite, salvo diverse disposizioni regionali che dovessero intervenire nel 2020, oscillazioni mensili in eccesso non superiori al 10% dovendo tali oscillazioni risultare zero a fine anno, salvaguardando la continuità di erogazione dal 1 gennaio al 31 dicembre.

- L'erogatore si impegna all'osservanza delle regole e modalità di gestione dei flussi informativi garantendone la qualità e il rispetto dei tempi stabiliti per la trasmissione all'Azienda, alla Regione e al Ministero. L'Azienda Ulss n. 4, in caso di inosservanza delle predette regole, provvederà a contestare all'erogatore le inadempienze rilevate, invitandolo al pieno rispetto degli accordi contrattuali. L'erogatore, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di reiterata inosservanza, l'Azienda Ulss n. 4 si riserva di informare la Regione.

- L'erogatore si impegna ad emettere fattura relativa all'attività svolta per conto del Servizio Sanitario Nazionale solo in seguito alla validazione dei flussi delle prestazioni erogate nel periodo corrispondente, garantendone la corrispondenza con gli importi fatturati.

- L'erogatore prende atto che con note prot. 120472 del 13.03.2020 e n. 154295 del 14.04.2020 la Regione Veneto - Area Sanità e Sociale, ha disposto, tra l'altro, la sospensione delle attività di specialistica ambulatoriale delle strutture private accreditate (compreso ex art. 26 L. 833/1978) ad eccezione delle prestazioni prioritarizzate come U e B, garantendo, sia come prime visite specialistiche che di controllo, l'attività in ambito materno-infantile ed oncologico, con effetto immediato e fino al 3 maggio 2020 (salvo ulteriori comunicazioni), e che la nota prot. n. 16580 del 18.03.2020 dell'Azienda ULSS n. 4 ha comunicato che non saranno remunerate le eventuali prestazioni erogate non rientranti nelle fattispecie ammesse. Conseguentemente le attività e i relativi budget potranno essere rimodulati a seguito di nuove disposizioni regionali.

- Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Per l'azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale"
Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
ing. Giorgio Piovesan

28 MAG. 2020

